

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 Luglio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Scalingi Avv. Federico, Schillaci Avv. Nicolò, De Filippo Dr. Maurizio - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 1) **RICORSO DELL' A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SABATINI FRANCESCO E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008)

La C.G.F rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dell'A.S.D. Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro e Urbino).

- 2) **RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 6, COMMA 4 DEL C.G.S. PREVIGENTE, OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE DELL'ART. 1, COMMA 1, 6 COMMA 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL'ART. 7, COMMA 1** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)

3) RICORSO DEL SIGNOR SANTONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 2 E 6, COMMA 1 E 2 PREVIGENTE C.G.S, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 7, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)

La C.G.F riuniti i reclami come sopra proposti dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. di Campobasso e dal signor Santone Giovanni, li respinge.
Dispone l'incameramento delle tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete